

### Assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale"

#### CHI

Lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale

Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

- lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività

Per i Fondi di solidarietà di settore:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi

#### COME

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), causale "COVID-19 nazionale"

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria

Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda

L'azienda può chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se ha già presentato una domanda o ha in corso un'autorizzazione con un'altra causale

Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

#### FACILITAZIONI

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale

Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale

Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili

I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

#### MODALITA' DI EROGAZIONE

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIAMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.